



REGIONE BASILICATA
 PROVINCIA DI POTENZA
 COMUNI DI VENOSA E MONTEMILONE



AUTORIZZAZIONE UNICA EX. D. LGS. 387/03

Progetto Definitivo Parco Eolico "Tre mani"

Titolo elaborato

**A.17.1 - Studio di Impatto Ambientale -
 Quadro di riferimento programmatico**

Codice elaborato

COMMESSA	FASE	ELABORATO	REV.
F0359	E	R01	A

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Scala

—

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
Luglio 2020	Prima emissione	CGU	FMO	GDS

Proponente



GR VALUE DEVELOPMENT S.r.l.

C.so Venezia, 37 - 20121 Milano

Tel: +39 02 50043159

www.grvalue.com - grvaluedevelopment@pec.it

Progettazione



F4 ingegneria srl

Via Di Giura - Centro Direzionale, 85100 Potenza

Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452

www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
 (ing. Giovanni Di SANTO)



Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).





Sommario

1 Premessa allo Studio di Impatto Ambientale	3
2 Inquadramento territoriale	5
3 Riferimenti normativi	7
3.1 Settore ambientale	7
3.2 Settore energetico	8
4 Pianificazione in materia di energia	11
4.1 Strategie dell'Unione Europea	11
4.2 Strategia Energetica Nazionale 2017	12
4.3 Pianificazione regionale	13
5 Vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali	19
5.1 Vincoli paesaggistici	19
5.1.1 Beni culturali	20
5.1.2 Beni paesaggistici	23
5.1.3 Aree tutelate per legge	24
5.1.4 Beni per la delimitazione di ulteriori contesti	28
5.2 Coerenza del progetto con la l.r. n. 54/2015	29
5.3 Vincolo idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923	31
5.4 Aree protette	32
5.5 Aree Rete Natura 2000	33
5.6 Le aree I.B.A. - Important Birds Areas	34
5.7 Rete ecologica regionale	35
5.8 Pianificazione di Bacino Idrografico (PAI e PGRA)	35



6	Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica	38
6.1	Piano regionale di tutela delle acque	38
6.2	Piano Strutturale Provinciale di Potenza	39
6.3	Lo strumento urbanistico dei comuni di Venosa e Montemilone	41
7	Conclusioni	43



1 Premessa allo Studio di Impatto Ambientale

Il presente Studio di impatto ambientale, presentato dalla società GR Value Development (Green Resources Value) Srl, con sede legale in Corso Venezia 37 Milano, in qualità di proponente, è stato redatto in riferimento al progetto di realizzazione di un nuovo parco eolico di proprietà, denominato "Tre mani", localizzato nei territori comunali di Venosa e Montemilone, in provincia di Potenza. Il parco in oggetto è costituito da n. 6 aerogeneratori (siglati VEN1, VEN2, VEN3, VEN4, VEN5 e MON6) della potenza unitaria di 5.6 MW, per una potenza complessiva di 33.6 MW, cinque dei quali ricadenti in agro di Venosa ed uno in agro di Montemilone.

Il progetto proposto ricade al punto 2 dell'elenco di cui all'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal d.lgs. n. 104/2017, "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW", pertanto risulta soggetto al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, svolge il ruolo di autorità competente in materia.

Lo Studio di Impatto Ambientale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente è corredato da una serie di allegati grafici, descrittivi, da eventuali studi specialistici e da una Relazione di Sintesi non Tecnica destinata alla consultazione da parte del pubblico.

Infatti, la normativa vigente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale richiede che, tra la documentazione che il proponente è tenuto a fornire all'autorità competente, sia compreso un documento atto a dare al pubblico informazioni sintetiche e comprensibili anche per i non addetti ai lavori (amministratori ed opinione pubblica) concernenti le caratteristiche dell'intervento ed i suoi prevedibili impatti ambientali sul territorio nel quale dovrà essere inserita l'opera. Nello specifico, uno Studio di Impatto Ambientale è un documento tecnico che deve descrivere "*le modificazioni indotte nel territorio conseguenti la realizzazione di un determinato progetto*"; qualsiasi progetto, infatti, può causare un certo numero di impatti valutabili in termini di variazione qualitativa o quantitativa di una o più risorse/componenti ambientali.

Il presente studio è stato redatto seguendo le indicazioni contenute nella normativa vigente a livello nazionale (Allegato VII – Parte II – d.lgs. n. 152/2006) e regionale (Linee Guida L.R. 47/1998), ed è stato organizzato in tre principali sezioni:

- **Quadro di riferimento programmatico** che descrive gli elementi conoscitivi ed analitici utili ad inquadrare l'opera nel contesto della pianificazione territoriale vigente di livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, nonché nel quadro definito dalle norme settoriali vigenti ed in itinere. Più in particolare, nel quadro di riferimento programmatico vengono analizzati e sintetizzati gli elementi di pianificazione e programmazione territoriale e di settore, vigenti e previsti, con i quali l'opera proposta interagisce; verificate ed illustrate le interazioni dell'opera con gli atti di pianificazione e la compatibilità della stessa con le relative prescrizioni (vincoli di tipo territoriale, urbanistico e/o ambientale).
- **Quadro di riferimento progettuale** che descrive le caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto durante le fasi di costruzione e di esercizio; vengono analizzate le principali caratteristiche del progetto, con indicazione del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità dei materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità); viene effettuata una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti, quali inquinamento

dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di funzionamento; viene descritta la tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili. Il quadro progettuale illustra i criteri alla base della scelta localizzativa e tecnologica.

- **Quadro di riferimento ambientale** illustra le conoscenze disponibili per quanto riguarda le caratteristiche dell'area coinvolta dall'opera, con l'obiettivo di individuare e definire eventuali ambiti di particolare criticità ovvero aree sensibili e/o vulnerabili (nelle quali, ovviamente, sarebbe meglio non realizzare interventi potenzialmente impattanti). Si analizzano i seguenti elementi:
 - Aria e clima;
 - Acqua;
 - Suolo;
 - Territorio;
 - Biodiversità;
 - Beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
 - Popolazione e salute umana;
 - Rumore;

Dalla suddetta analisi seguono l'individuazione e la caratterizzazione dei potenziali impatti derivanti dalla realizzazione del progetto, ovvero la stima delle potenziali modifiche indotte sull'ambiente cercando, dove possibile, di confrontare la situazione dell'ambiente prima della realizzazione del progetto con quella prevista una volta che il progetto sarà stato realizzato. Nel quadro ambientale, inoltre, si individuano, se necessario, le più opportune misure da adottare per ridurre o mitigare gli impatti del progetto.

Completa lo Studio d'impatto ambientale, l'analisi delle alternative (la cosiddetta "opzione zero" e le alternative di localizzazione e tecnologiche).

Il contesto ambientale in cui si dovrà realizzare l'intervento in esame, è stato analizzato attraverso documentazioni, studi e sopralluoghi, mentre la valutazione dei potenziali impatti sul clima acustico conseguenti all'esercizio dell'impianto è stata sviluppata mediante l'impiego del modello matematico di simulazione Predictor-LIMA versione v2020. Lo Studio è stato costruito non solo facendo riferimento alle relazioni specialistiche, ma anche alle elaborazioni, grafiche e testuali, del progetto definitivo in oggetto.

2 Inquadramento territoriale

Come anticipato in premessa, l'area individuata per la realizzazione della presente proposta progettuale interessa i territori comunali di Venosa e Montemilone, nella provincia di Potenza. Nello specifico, il primo comune sarà interessato dall'installazione di cinque degli aerogeneratori costituenti il parco eolico e dalla realizzazione di parte del cavidotto di interconnessione; mentre il comune di Montemilone ospiterà un altro aerogeneratore e l'ultimo tratto del cavidotto di trasporto dell'energia oltre alla Sottostazione Elettrica di Trasformazione (SET) per la connessione dell'impianto eolico alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), da realizzare in adiacenza ad una cabina primaria Terna, non ancora esistente.

Il nuovo parco eolico e le opere connesse interessano una fascia altimetrica compresa tra i 300 ed i 400 m circa sul livello del mare, situata nella zona nord orientale del territorio comunale di Venosa ed in quella sud occidentale di Montemilone, attualmente interessata da seminativi.




Figura 1: inquadramento territoriale su base IGM 1:50000 con indicazione dell'area di intervento

I comuni limitrofi a quelli di Venosa e Montemilone, dove si localizzano gli aerogeneratori, sono i seguenti: Lavello (PZ) a nord, Genzano di Lucania (PZ) a est, Palazzo San Gervasio (PZ), Maschito (PZ) e Ginestra (PZ) a sud, Rapolla (PZ) e Barile (PZ) a ovest.

L'area del parco eolico insiste in una zona in cui non sono presenti agglomerati abitativi permanenti, se si esclude un agriturismo, situato a ovest dell'aerogeneratore VEN3, posto ad una distanza di oltre 500 m, ed alcuni fabbricati sparsi e masserie.

Nell'area di intervento sono presenti le seguenti reti infrastrutturali:

- Di tipo viario:
 - La SS 655 che si sviluppa ad oltre 300 metri circa a sud rispetto all'area di intervento;

- La Strada Provinciale 18 Ofantina, a ovest della quale si trovano gli aerogeneratori VEN1, VEN2, VEN3, VEN4 e VEN5 e ad est l'aerogeneratore MON6 (a distanza di circa 360 m);
- La Strada Provinciale 47 Venosa Montemilone, a circa 500 m ad est da MON6;
- La Strada Provinciale 86 della Lupara ad oltre 700 m ad ovest ed a nord dell'impianto;
- Diverse strade interpoderali;
- Elettrodotti: l'area di intervento è attraversata, pur senza interferenze dirette con l'impianto, da:
 - Due linee in AT che convergono a sud ovest dell'impianto;
 - Diverse linee MT che si sviluppano longitudinalmente e trasversalmente al layout, alcune delle quali palesemente in disuso;
 - Linee BT;
- Rete telefonica su palo.

Il tracciato del cavidotto destinato al trasporto dell'energia elettrica prodotta dal parco eolico è stato individuato con l'obiettivo di minimizzare il percorso per il collegamento dell'impianto alla RTN e di interessare, per quanto possibile, strade o piste esistenti, nonché territori privi di peculiarità naturalistico-ambientali.

Si rimanda agli elaborati di progetto per gli approfondimenti relativi ai dettagli tecnici dell'opera proposta.

Nella figura di seguito riportata è possibile visualizzare il lay-out del parco in oggetto su base ortofoto.




Figura 2: layout di impianto su base ortofoto

3 Riferimenti normativi

3.1 Settore ambientale

Per quanto riportato in premessa, al fine di realizzare l'opera in esame è necessario attivare un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale a livello statale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi della Parte II del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. che recepisce le varie direttive comunitarie, emanate nel corso degli anni.

Quindi, dal punto di vista normativo le procedure di Valutazione Ambientale sono regolate:

- a livello nazionale da:
 - d.lgs. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. tra cui vanno segnalati il d.lgs. n. 4/2008, il d.lgs. n. 128/2010, il d.lgs. n. 46/2014 ed il d.lgs. n. 104/2017;
- a livello locale (di Regione Basilicata) da:
 - legge regionale 14 dicembre 1998 n. 47 "*Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e norme per la Tutela dell'Ambiente*" che ordina a scala regionale la materia "*al fine di tutelare e migliorare la salute umana, la qualità della vita dei cittadini, della flora e della fauna, salvaguardare il patrimonio naturale e culturale, la capacità di riproduzione dell'ecosistema, delle risorse e la molteplicità delle specie*".

Altre normative di tutela ambientale che sono state prese in considerazione nella redazione del presente documento sono:

- R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 "Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali";
- Direttiva europea n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat) "Habitat-Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche";
- Direttiva europea n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nei parchi nazionali e regionali, nelle aree vincolate ai sensi dei Piani Stralcio di Bacino redatti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
- d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357 di recepimento della Direttiva 92/43/CEE;
- d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31, "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata;

3.2 Settore energetico

Con riferimento alla natura del progetto sono stati considerati gli obiettivi primari della più recente pianificazione energetica e di controllo delle emissioni adottata sia a livello sovranazionale (Comunità Europea) che nazionale e locale. A livello europeo tali obiettivi possono riassumersi in:

- rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e della competitività dell'economia europea;
- rispetto e protezione dell'ambiente.

Il quadro programmatico di riferimento dell'Unione Europea relativo al settore dell'energia comprende i seguenti documenti:

- le strategie dell'Unione Europea, incluse nelle tre comunicazioni COM (2015) 80, COM (2015) 81 e COM (2015) 82;
- il "Pacchetto Clima-Energia 20-20-20", approvato il 17 dicembre 2008;
- il Protocollo di Kyoto.

Gli strumenti normativi e di pianificazione a livello nazionale relativi al settore energetico sono i seguenti:

- Piano Energetico Nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988;
- Conferenza Nazionale sull'Energia e l'Ambiente del 1998;
- Carbon Tax, introdotta ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 448/1998;
- legge n. 239 del 23 agosto 2004, sulla riorganizzazione del settore dell'energia e la delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
- Strategia Energetica Nazionale 2017, approvata con Decreto Ministeriale del 10 novembre 2017.

Ulteriori provvedimenti legislativi, che negli ultimi anni hanno mirato alla diversificazione delle fonti energetiche, ad un maggior sviluppo della concorrenza ed una maggiore protezione dell'ambiente, sono i seguenti:

- D.P.R. 24 maggio 1988, n.203 ("Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884 e 85/203 concernenti norma in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183");
- legge 9 gennaio 1991 n.9, concernente la parziale liberalizzazione della produzione di energia elettrica;
- legge 9 gennaio 1991 n.10, concernente la promozione del risparmio di energia e dell'impiego di fonti rinnovabili;
- provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, che ha fissato le tariffe incentivanti, definendo l'assimilabilità alle fonti rinnovabili sulla base di un indice di efficienza energetica a cui commisurare l'entità dell'incentivazione;
- delibera CIPE 126/99 del 6 agosto 1999 "Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili", con il quale il Governo italiano individua gli obiettivi da percorrere per ciascuna fonte;
- Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ("Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica");
- legge 1 giugno 2001, n.120 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici", tenutosi a Kyoto l'11 dicembre 1997";

- decreto legge 7 febbraio 2002 contenente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Tale decreto, conosciuto come "Decreto Sblocca centrali", prende avvio dalla constatata necessità di un rapido incremento della capacità nazionale di produzione di energia elettrica;
- decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE (oggi sostituita e modificata dalla Direttiva 2009/28/CE) relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e Legge 29 novembre 2007 n. 222 (Collegato alla Finanziaria 2008). Individuazione di un nuovo sistema di incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, che prevede, in alternativa, su richiesta del Produttore: il rilascio di certificati verdi oppure una tariffa onnicomprensiva. Questo quadro di incentivi è stato modificato dal d.m. 18.12.2008, dal d.m. 6.7.2012 e, da ultimo, dal d.m. 23.6.2016. Quest'ultimo decreto, con riferimento agli impianti eolici di grossa taglia e di nuova realizzazione, prevedeva che gli stessi potessero essere incentivati a seguito di aggiudicazione delle procedure competitive di asta al ribasso.
- legge n. 99/2009, conversione del cosiddetto DDL Sviluppo, stabilisce le "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- d.lgs. 8 luglio 2010 n. 105 "Misure urgenti in materia di energia" così come modificato dalla l. 13 agosto 2010 n.129 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi";
- decreto dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ", in cui sono definite le linee guida nazionali per lo svolgimento del procedimento unico ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, nonché linee guida per gli impianti stessi;
- decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

A livello regionale sono stati considerati i seguenti atti normativi:

- Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.) - pubblicato sul BUR n. 2 del 16 gennaio 2010;
- disciplinare per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2260 del 29 dicembre 2010, modificato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 19 gennaio 2016;
- l.r. 19 gennaio 2010 n. 1 "Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - l.r. n. 9/2007";
- l.r. 26 aprile 2012 n. 8 "Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";
- l.r. 09 agosto 2012 n. 17 "Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2012, n. 8";



- d.g.r. 07 luglio 2015 n. 903 "d.m. del 10 settembre 2010. Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- l.r. 30 dicembre 2015 n. 54 "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del d.m. 10 settembre 2010";
- l.r. 22 novembre 2018, n. 38, "Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata";
- l.r. 13 marzo 2019, n. 4, "Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d'intervento della Regione Basilicata";
- l.r. 6 novembre 2019, n.22, "Modifiche alla L.R. 13 marzo 2019, n.4. Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d'intervento della Regione Basilicata".

4 Pianificazione in materia di energia

4.1 Strategie dell'Unione Europea

Le linee generali dell'attuale strategia energetica dell'Unione Europea sono state recentemente delineate nel pacchetto "Unione dell'Energia", che mira a garantire all'Europa e ai suoi cittadini energia sicura, sostenibile e a prezzi accessibili. Misure specifiche riguardano cinque settori chiave, fra cui sicurezza energetica, efficienza energetica e decarbonizzazione.

Il pacchetto "Unione dell'Energia" è stato pubblicato dalla Commissione il 25 febbraio 2015 e consiste in tre comunicazioni:

- una strategia quadro per l'Unione dell'energia, che specifica gli obiettivi dell'Unione dell'energia e le misure concrete che saranno adottate per realizzarla - COM (2015) 80;
- una comunicazione che illustra la visione dell'UE per il nuovo accordo globale sul clima, che si tenuto a Parigi nel dicembre 2015 - COM (2015) 81;
- una comunicazione che descrive le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica entro il 2020 - COM (2015) 82.

Il 16 febbraio 2016, facendo seguito all'adozione da parte dei leader mondiali del nuovo accordo globale e universale tenutosi a Parigi del 2015 sul cambiamento climatico, la Commissione ha presentato un nuovo pacchetto di misure per la sicurezza energetica, per dotare l'UE degli strumenti per affrontare la transizione energetica globale, al fine di fronteggiare possibili interruzioni dell'approvvigionamento energetico.

L'accordo di Parigi contiene sostanzialmente quattro impegni per i 196 stati che lo hanno sottoscritto:

- mantenere l'aumento di temperatura inferiore ai 2 °C, e compiere sforzi per mantenerlo entro 1.5 °C;
- ridurre l'incremento delle emissioni di gas serra e raggiungere nella seconda parte del secolo il momento in cui la produzione di nuovi gas serra sarà sufficientemente bassa da essere assorbita naturalmente;
- controllare i progressi compiuti ogni cinque anni, tramite nuove Conferenze;
- versare 100 miliardi di dollari ogni anno ai paesi più poveri per aiutarli a sviluppare fonti di energia meno inquinanti.

Il pacchetto presentato dalla Commissione nel 2015 indica un'ampia gamma di misure per rafforzare la resilienza dell'UE in caso di interruzione delle forniture di gas. Tali misure comprendono una riduzione della domanda di energia, un aumento della produzione di energia in Europa (anche da fonti rinnovabili), l'ulteriore sviluppo di un mercato dell'energia ben funzionante e perfettamente integrato nonché la diversificazione delle fonti energetiche, dei fornitori e delle rotte. Le proposte intendono inoltre migliorare la trasparenza del mercato europeo dell'energia e creare maggiore solidarietà tra gli Stati membri. I contenuti del pacchetto "Unione dell'Energia" sono definiti all'interno delle tre comunicazioni sopra citate.

Il Pacchetto Clima ed Energia 20-20-20, approvato il 17 dicembre 2008 dal Parlamento Europeo, costituisce il quadro di riferimento con il quale l'Unione Europea intende perseguire la propria politica di sviluppo per il 2020, ovvero riducendo del 20%, rispetto al 1990, le emissioni di gas a effetto serra, portando al 20% il risparmio energetico e aumentando al 20% il consumo di fonti

rinnovabili. Il pacchetto comprende, inoltre, provvedimenti sul sistema di scambio di quote di emissione e sui limiti alle emissioni delle automobili.

In dettaglio il Pacchetto 20-20-20 riguarda i seguenti temi:

- sistema di scambio delle emissioni di gas a effetto serra: il Parlamento ha adottato una Direttiva volta a perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra, con l'obiettivo di ridurre le emissioni dei gas serra del 21% nel 2020 rispetto al 2005. A tal fine prevede un sistema di aste, a partire dal 2013, per l'acquisto di quote di emissione, i cui introiti andranno a finanziare misure di riduzione delle emissioni e di adattamento al cambiamento climatico;
- ripartizione degli sforzi per ridurre le emissioni: il Parlamento ha adottato una decisione che mira a ridurre del 10% le emissioni di gas serra prodotte in settori esclusi dal sistema di scambio di quote, come il trasporto stradale e marittimo o l'agricoltura;
- cattura e stoccaggio geologico del biossido di carbonio: il Parlamento ha adottato una Direttiva che istituisce un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ecosostenibile di biossido di carbonio (CO₂);
- accordo sulle energie rinnovabili: il Parlamento ha approvato una Direttiva che stabilisce obiettivi nazionali obbligatori (17% per l'Italia) per garantire che, nel 2020, una media del 20% del consumo di energia dell'UE provenga da fonti rinnovabili;
- riduzione dell'emissione di CO₂ da parte delle auto: il Parlamento ha approvato un Regolamento che fissa il livello medio di emissioni di CO₂ delle auto nuove;
- riduzione dei gas a effetto serra nel ciclo di vita dei combustibili: il Parlamento ha approvato una direttiva che, per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, stabilisce le specifiche tecniche per i carburanti da usare per diverse tipologie di veicoli e che fissa degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (biossido di carbonio, metano, ossido di diazoto) prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili. In particolare la direttiva fissa un obiettivo di riduzione del 6% delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili, da conseguire entro fine 2020 ricorrendo, ad esempio, ai biocarburanti. L'obiettivo potrebbe salire fino al 10% mediante l'uso di veicoli elettrici e l'acquisto dei crediti previsti dal protocollo di Kyoto.

4.2 Strategia Energetica Nazionale 2017

La Strategia Energetica Nazionale è stata emanata con il Decreto Ministeriale 10 novembre 2017. Lo sviluppo della Strategia Energetica Nazionale ha lo scopo di definire i principali obiettivi che l'Italia si pone di raggiungere nel breve, medio e lungo periodo, fino al 2050. Tali obiettivi sono di seguito elencati:

- competitività, riducendo significativamente il gap di costo dell'energia per i consumatori e le imprese italiane, con un graduale allineamento ai prezzi europei;
- ambiente, raggiungendo e superando gli obiettivi ambientali definiti dal "Pacchetto 20-20-20" e assumendo un ruolo guida nella "Roadmap 2050" di decarbonizzazione europea;
- sicurezza, rafforzando la sicurezza di approvvigionamento, soprattutto nel settore gas, e riducendo la dipendenza dall'estero;

- crescita, favorendo la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico.

Per raggiungere gli obiettivi sopra citati, la Strategia Energetica Nazionale definisce sette priorità da oggi al 2020, ognuna caratterizzata da azioni specifiche già definite o da definirsi:

- aumento dell'efficienza energetica;
- miglioramento della competitività del mercato del gas e dell'Hub dell'Europa meridionale;
- sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili;
- sviluppo delle infrastrutture energetiche e del mercato energetico;
- miglioramento del mercato della raffinazione e della distribuzione;
- produzione sostenibile degli idrocarburi nazionali;
- modernizzazione del sistema di governance.

L'Italia ha raggiunto in anticipo gli obiettivi europei e sono stati compiuti importanti progressi tecnologici che offrono nuove possibilità di conciliare contenimento dei prezzi dell'energia e sostenibilità.

4.3 Pianificazione regionale

Dal punto di vista energetico, la Regione Basilicata ha adottato il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), di seguito descritto.

Il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale della Basilicata, approvato con legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2010, contiene la strategia energetica della Regione Basilicata da attuarsi fino al 2020. L'intera programmazione ruota intorno a quattro macro-obiettivi:

- riduzione dei consumi e della bolletta energetica;
- incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- incremento dell'energia termica da fonti rinnovabili;
- creazione di un distretto in Val d'Agri.

I principali obiettivi del Piano sono quelli di assicurare una gestione sostenibile delle risorse energetiche attraverso la razionalizzazione dell'intero comparto ed una politica che incentivi la riduzione dei consumi e privilegi le produzioni di energia da fonti rinnovabili. Il PIEAR è il principale strumento attraverso il quale la Regione programma e indirizza gli investimenti, anche strutturali, in campo energetico nei propri territori e regola le funzioni degli enti locali, armonizzando le decisioni rilevanti che vengono assunte a livello regionale e locale, nel pieno rispetto delle direttive comunitarie vigenti. Il provvedimento sottolinea in particolare gli obiettivi di sostenibilità, coerenti con gli obiettivi europei, da raggiungere entro il 2020: ridurre del 20% i consumi energetici, aumentare del 20% la quota delle energie rinnovabili, ridurre di almeno il 20% le emissioni di gas a effetto serra, aumentare almeno del 10% la quota dei biocarburanti nel consumo totale di benzina e diesel, realizzare un mercato interno dell'energia che apporti benefici reali e tangibili ai privati e alle imprese, migliorare l'integrazione della politica energetica con le politiche agricole e commerciali.

Il Piano prevede entro il 2020 l'installazione complessiva di una potenza pari a circa 1500 MW, ripartita fra le diverse fonti energetiche (60% eolico, 20% solare termodinamico e fotovoltaico, 15% biomasse, 5% idroelettrico) con una produzione di energia elettrica corrispondente ad oltre 2000 GWh, che consentirà di raggiungere una sicura autosufficienza rispetto ai consumi regionali.



Il PIEAR stabilisce anche il regime delle autorizzazioni, la cui procedura varia a seconda della potenza e della tipologia degli impianti. Il Piano stabilisce, altresì, che in Basilicata non si possono costruire impianti nucleari né depositi di scorie radioattive.

Il Piano è suddiviso in tre parti:

- nella prima parte del PIEAR viene analizzata l'evoluzione del settore energetico regionale a partire dall'ultimo decennio del secolo scorso. Vengono esaminate l'offerta e la domanda interna di energia, distinguendo nel primo caso tra le diverse tipologie di fonti (convenzionali e rinnovabili), nel secondo tra i vari settori economici e vettori energetici. Infine, viene descritta la dotazione regionale di infrastrutture energetiche, ed è stato illustrato un bilancio relativo allo stato attuale del settore, evidenziandone i punti di forza e le carenze;
- nella seconda parte del PIEAR vengono elaborate delle proiezioni al 2020 dei consumi energetici regionali, trascurando i possibili interventi sul mercato energetico da parte degli organi istituzionali. Inoltre, vengono fornite indicazioni sulle potenzialità di sfruttamento delle fonti fossili e rinnovabili, sulla base delle risorse offerte dal territorio regionale;
- nella terza parte del PIEAR viene presentato il quadro di riferimento europeo e nazionale in ambito di politica energetica. Inoltre, vengono presentati gli obiettivi e gli strumenti della politica energetica della Regione Basilicata. La politica energetica regionale si basa su quattro macro-obiettivi, in cui sono stati poi individuati dei sotto-obiettivi e gli strumenti necessari al loro conseguimento.

In coerenza con le indicazioni contenute nella Deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013: Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate", la Regione persegue l'obiettivo di promuovere la realizzazione di un Distretto energetico in Val d'Agri, avente i seguenti fini:

- lo sviluppo di attività di ricerca, innovazione tecnologica in campo energetico, coinvolgendo a tal fine le eccellenze regionali, a partire dall'Università degli Studi della Basilicata CNR, ENEA, Agrobios, Fondazione Mattei ecc.;
- la creazione di un centro permanente di formazione ed alta formazione mediterranea sui temi dell'energia, in stretta collaborazione con ENEA, Fondazione Mattei ed i centri di ricerca presenti sul territorio regionale. La formazione sarà rivolta agli installatori e manutentori di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, l'alta formazione ai progettisti ed ai ricercatori del settore;
- l'insediamento nell'area di imprese innovative specializzate nella produzione di materiali innovativi, impiantistica e componentistica per il miglioramento dell'efficienza energetica degli usi finali, sia in campo civile, sia nel settore produttivo;
- l'attivazione di filiere produttive incentrate sull'adozione di tecnologie innovative per la produzione di energia, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione;
- la realizzazione di impianti innovativi e sperimentali per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la tri-quadrigenazione, con il diretto coinvolgimento di Enti di ricerca (Università, ENEA, Agrobios, CNR, ecc.), Enti locali e, ove necessario, di grandi operatori del settore, anche attraverso gli strumenti della programmazione negoziata;
- lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione sulla produzione di biocarburanti a partire da matrice lignocellulosica, e sulla definizione di idonei sistemi

per il contenimento delle emissioni di particolato solido e delle altre sostanze dannose prodotte dalla combustione di biomassa;

- l'attività di formazione nel settore energetico e trasferimento tecnologico alle PMI locali;
- la realizzazione di un parco energetico (denominato Valle dell'energia) finalizzato ad evidenziare le più avanzate tecnologie nel settore delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica (anche con la realizzazione di un edificio dimostrativo ad emissioni zero ed energeticamente autosufficiente). Il distretto sarà inoltre inserito nella costituenda rete dei distretti energetici nazionali per sviluppare progetti ed iniziative in rapporto sinergico con le altre regioni partner.

L'appendice A del PIEAR definisce i principi generali per la progettazione, la realizzazione, l'esercizio e la dismissione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Nello specifico il capitolo 1.2 è interamente dedicato agli impianti eolici e contiene le procedure per la realizzazione e l'esercizio degli stessi. Per quello che riguarda gli impianti di grande generazione (cap. 1.2.1), il PIEAR suddivide il territorio regionale in due macro aree che di seguito si indicano:

- aree e siti non idonei;
- aree e siti idonei, suddivisi in:
 - aree di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale;
 - aree permesse.

Le aree e siti non idonei sono aree che per effetto dell'eccezionale valore ambientale, paesaggistico, archeologico e storico, o per effetto della pericolosità idrogeologica, si ritiene necessario preservare. In queste aree pertanto non è consentita la realizzazione di impianti eolici di macrogenerazione.

In questa categoria ricadono:

- le Riserve Naturali regionali e statali;
- le aree S.I.C. e quelle pSIC;
- le aree Z.P.S. e quelle pZPS;
- le Oasi W.W.F.;
- i siti archeologici e storico-monumentali con fascia di rispetto di 1.000 m;
- le aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2, escluso quelle interessate dall'elettrodotto dell'impianto quali opere considerate secondarie;
- le superfici boscate governate a fustaia;
- le aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione;
- le fasce costiere per una profondità di almeno 1.000 m;
- le aree fluviali, umide, lacuali e le dighe artificiali con fascia di rispetto di 150 m dalle sponde (ex d.lgs n.42/2004) ed in ogni caso compatibile con le previsioni dei Piani di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
- i centri urbani. A tal fine è necessario considerare la zona all'interno del limite dell'ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della l.r. n. 23/1999;
- aree dei Parchi Nazionali e Regionali esistenti;
- aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a verifica di ammissibilità;
- aree al di sopra dei 1200 m di altitudine dal livello del mare;



- aree di crinale individuate dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato.

Le aree e i siti idonei invece, sono a loro volta suddivisi in:

- aree idonee di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale. Ai fini del Piano, sono aree con un valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale medio-alto le aree dei Piani Paesistici soggette a trasformabilità condizionata o ordinaria, i Boschi governati a ceduo e le aree agricole investite da colture di pregio (quali ad esempio le D.O.C., D.O.P., I.G.T., I.G.P., ecc.). In tali aree è consentita esclusivamente la realizzazione di impianti eolici, con numero massimo di dieci aerogeneratori, realizzati da soggetti dotati di certificazione di qualità (I.S.O.) ed ambientale (I.S.O. e/o E.M.A.S.);
- aree idonee: in questa categoria ricadono tutte le aree e i siti che non ricadono nelle altre.



Quadro di riferimento programmatico



La presente sezione dello Studio di Impatto ambientale comprende:

- la descrizione dei rapporti del progetto con gli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso;
- la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori;
- le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti di programmazione.

Gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale ed urbanistica definiscono le aree nelle quali sono presenti vincoli di tipo urbanistico o/e ambientale che possono, in varia misura, interferire con il progetto. A tale scopo, sono stati considerati gli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento in esame per quei settori che hanno relazione diretta o indiretta con gli interventi stessi.



5 Vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali

Al fine di definire la situazione vincolistica cui è sottoposta l'opera in progetto è stata realizzata un'analisi puntuale del sistema vincolistico delle aree interessate dagli interventi facendo ricorso ad una molteplicità di fonti informative sia bibliografiche che istituzionali (Enti statali, regionali, provinciali ecc.).

5.1 Vincoli paesaggistici

Al momento di redazione del presente documento il PPR è in fase di redazione. Tra il mese di aprile 2017 ed il mese di febbraio 2019, sono state espletate le attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici, i cui dati georiferiti sono stati messi a disposizione come servizi WMS e/o download sul geoportale regionale (<https://rsdi.regione.basilicata.it/>) e presentati nel prosieguo dello studio. L'attività è tuttora in corso tanto che periodicamente sono pubblicati aggiornamenti ed integrazioni dei dati. Con DGR n.821/2019 sono state definite le modalità attuative per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale. Nel maggio del 2020 la Giunta regionale ha approvato una versione aggiornata del documento programmatico propedeutico alla redazione del PPR.

In particolare, è stata presa in considerazione l'eventuale interferenza **diretta** con:

- **Beni culturali** (artt. 10 e 45 del d.lgs. 42/2004), tra cui i beni monumentali, le aree archeologiche, i parchi ed i viali della rimembranza;
- **Beni paesaggistici** (artt. 136 e 142 del d.lgs. 42/2004), tra cui le aree di notevole interesse pubblico (incluse quelle istituende e vincolate ai sensi dell'art.139, c.2 del citato decreto);
- **Aree tutelate per legge** (art.142, c.1, del d.lgs. 42/2004);
- **Beni per la delimitazione di ulteriori contesti** (art.143 del d.lgs. 42/2004), tra cui i geositi.

Nelle valutazioni relative all'impatto paesaggistico del quadro ambientale e nella relazione paesaggistica, cui si rimanda per i dettagli, si è in ogni caso tenuto conto di tutti i beni e le aree presenti entro il buffer di 10 km dagli aerogeneratori (ovvero l'area compresa entro il raggio di 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori, pari a 200 m).

5.1.1 Beni culturali

Le opere in progetto non interferiscono direttamente con beni ed aree tutelate ai sensi degli artt.10, 13 e 45 del d.lgs. 42/2004.




Figura 3:beni o aree tutelate ai sensi degli artt.10,13 e 45 del d.lgs. 42/2004.

Nella zona posta a sud ovest dell'impianto, nei pressi del sottopasso della SS655, per effetto di una sovrapposizione tra ortofoto e catastale, solo in apparenza alcuni interventi di adeguamento temporaneo della viabilità di accesso ai trasporti eccezionali previsti in fase di cantiere si sovrappongono parzialmente al tracciato del Regio Trattarello Venosa – Ofanto (BCT_421). **In realtà i previsti allargamenti si sviluppano esclusivamente ai bordi dello stesso tratturo, senza alterarne in alcun modo il tracciato, peraltro attualmente asfaltato.** Come meglio evidenziato nell'ambito delle valutazioni paesaggistiche, pertanto, **l'intervento può ritenersi del tutto compatibile con le finalità di tutela del tratturo, tenendo anche conto che a conclusione dei lavori è previsto il completo ripristino dello stato di fatto ante operam.**




Figura 4: regio tratturello Venosa-Ofanto e opere civili di cantiere

Le attività di ricognizione condotta in ambito archeologico ha evidenziato esclusivamente che l'adeguamento funzionale della strada interpodereale di accesso all'aerogeneratore VEN3 interferisce marginalmente con un'area a rischio archeologico. Ad ogni modo, in tale tratto, i lavori non incidono negativamente sull'area in esame, o comunque non c'è il rischio di danneggiare o rimuovere i frammenti storici di epoca romana poiché non sono previsti scavi, ma solo la realizzazione di un rilevato. La strada è peraltro già esistente, accatastata, ed è soggetta ad adeguamento funzionale più evidente solo in corrispondenza di una doppia curva nei pressi dell'aerogeneratore.

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione archeologica.




Figura 5: Area a rischio archeologico

5.1.2 Beni paesaggistici

Le opere in progetto non interferiscono con beni paesaggistici. In particolare non si rilevano sovrapposizioni con aree di notevole interesse pubblico istituite ed istituendi, Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta (PTPAV), Viali e parchi della rimembranza, peraltro neppure presenti nel buffer di 10 km dagli aerogeneratori.




Figura 6: beni tutelati ai sensi degli artt. 136,157 e 139

5.1.3 Aree tutelate per legge

Come meglio evidenziato nel quadro ambientale del presente studio, **gli aerogeneratori sono disposti esclusivamente su seminativi in modo tale da non interferire con le rade superfici boscate presenti nell’area.**




Figura 7: Classificazione dell'area entro il buffer locale sulla base degli habitat della Carta della Natura – Corine Biotopes (ISPRA, 2013).

Non si rilevano interferenze neppure a carico del cavidotto, come è possibile vedere in figura 7 ed 8, che lambisce una piccola area occupata da vegetazione arbustiva ed arborea senza interferire direttamente e senza che, per le operazioni di posa in opera, tale superficie possa subire danneggiamenti. Il cavidotto si sviluppa infatti su viabilità esistente e, pertanto, non determina variazioni d’uso del suolo. Peraltro, nel caso di specie, il tratto di interesse non sarà utilizzato per il transito dei trasporti eccezionali e quindi non necessita di alcun intervento di adeguamento funzionale.




Figura 8: Zona VEN1 MON6

Come mostrato nella figura che segue, le opere in progetto non interferiscono con aree vincolate ai sensi ex d.lgs. n.42/2004 comunque presenti all'interno del buffer sovralocale.




Figura 9: Beni vincolati ai sensi ex d.lgs. n.42/2004




Figura 10: opere civili di cantiere




Figura 11: stralcio delle opere di cantiere




Figura 12: stralcio delle opere di cantiere

Il cantiere, come del resto l'intero parco eolico, si sviluppa soltanto su seminativi senza quindi interferire con opere preesistenti (cfr figure 10, 11 e 12). L'accesso agli aerogeneratori VEN1, VEN2, VEN4, VEN5 e MON6 è garantito dalla realizzazione di una nuova viabilità, contrariamente a quanto accade per la VEN3 dove si procede ad adeguare la strada esistente (cfr. Relazione tecnica eolico-Opere civili-Strade).

Il cavidotto non viene preso in considerazione poiché, nei tratti in cui si sviluppa su viabilità esistente, non determina variazioni d'uso del suolo, mentre per i tratti in cui si sviluppa su viabilità ex novo, gli effetti sono già stati valutati in precedenza.

A conclusione dei lavori, si prevede invece il ripristino dello stato dei luoghi ante-operam, almeno per quelle superfici non strettamente funzionali all'esercizio dell'impianto. È il caso, ad esempio, dell'area di cantiere. Si prevede, inoltre, la riduzione delle piazzole a servizio degli aerogeneratori ed il ripristino di tutti gli allargamenti temporanei.




Figura 13: Sottostazione elettrica

Non si è rivelata alcuna sovrapposizione della sottostazione elettrica con aree vincolate dall'*ex lege* dal punto di vista paesaggistico, riportata sopra; anche il cavidotto esterno che si sviluppa quasi interamente su viabilità esistente.

Per quanto riguarda gli **usi civici**, all'atto di predisposizione del documento non sono disponibili le certificazioni rilasciate dall'Ufficio competente della Regione Basilicata; pertanto, si procederà ad integrare il presente documento con l'analisi delle eventuali sovrapposizioni con particelle sottoposte a vincolo.

5.1.4 Beni per la delimitazione di ulteriori contesti

Le opere in progetto non interferiscono beni per la delimitazione di ulteriori contesti già individuati dalla Regione Basilicata e pubblicati sul geoserver RSDI. In particolare non si rilevano sovrapposizioni con geositi, peraltro neppure presenti nel buffer di 10 km dagli aerogeneratori.

5.2 Coerenza del progetto con la l.r. n. 54/2015

La legge regionale n. 54 del 30 dicembre 2015 rappresenta il “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010”; la stessa è stata pubblicata sul BUR n. 53 del 30 dicembre 2015.

Nel caso del progetto in esame sono state verificate le eventuali interferenze ai sensi dell’allegato C alla medesima legge “Aree e siti non idonei - d.m. 10.09.2010 (aree da sottoporre ad eventuali prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio degli impianti)”. A seguito di tale verifica, in prima istanza, è emerso che l’impianto proposto risulta essere compreso all’interno delle seguenti categorie individuate dalla legge in oggetto come aree da sottoporre ad eventuali prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio degli impianti.

Nel quadro di sintesi riportato di seguito, si distinguono le seguenti interferenze **dirette**:

- Dir.WTG, per gli aerogeneratori;
- Dir.Cav., per il cavidotto;
- Dir.SET per la sottostazione elettrica.

Tabella 1- Quadro riepilogativo delle aree non idonee ex d.g.r. n.903/2015 e l.r. 54/2015 che si sovrappongono con le opere in progetto (Fonte: ns. elaborazioni su dati RSDI, Lipu, Comune di Venosa, Comune di Montemilone).

Tipologia di area	Descrizione	Buff.	Dir. WTG	Dir. Cav	Dir. SET	Note
1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico ed archeologico						
1.2. Beni monumentali	BCM_475d - Masseria Casone (ex Il Casone) (Venosa)	3 km	no	si*	no	* Nel buffer di 3 km rientra solo una piccola parte del cavidotto, a nord di VEN1, oltre che una piccola porzione della piazzola a servizio dello stesso aerogeneratore
1.2. Beni monumentali	BCM_475i - Masseria Casone (ex Il Casone) (Venosa)	3 km	no	si*	no	* Nel buffer di 3 km rientra solo una piccola parte del cavidotto, a nord di VEN1, oltre che una piccola porzione della piazzola a servizio dello stesso aerogeneratore
1.2. Beni monumentali	BCM_476d - Masseria Matinella - Veltri (Venosa)	3 km	si	si	si	VEN5 e MON6, oltre alla SET ed a parte del cavidotto, ricadono nel buffer di 3 km dal bene
Area di interesse archeologico	Ager Venusinus	(int. diretta)	si	si	si	Tutte le opere in progetto ricadono all'interno dell'area indicata dalla l.r. 54/2015

Tali categorie di aree non costituiscono un motivo di preclusione a priori alla realizzazione dell’impianto in esame, ma possono essere sottoposte ad eventuali prescrizioni per il corretto inserimento nel territorio della proposta progettuale.

Nel buffer di 600 m dall’area dell’impianto (buffer locale) si è già rilevata la presenza (senza interferenze dirette) del Regio Tratturello Venosa – Ofanto (BCT_421). A questo si aggiunge anche il Regio Tratturo Melfi – Castellaneta (BCT_233/BCT_241/BCT_252) a sud dell’impianto, dall’altro lato rispetto alla SS655.

Il buffer locale è altresì lambito dal buffer di 5 km dal centro abitato di Montemilone (non è stato utilizzato il perimetro del centro storico perché sul web non sono disponibili tavole del PRG o RU di Montemilone).




Figura 14 – Stralcio delle aree non idonee ai sensi della l.r. 54/2015 presenti nell'area interessata dall'impianto

In fase di valutazione degli impatti paesaggistici del quadro ambientale e nella relazione paesaggistica, cui si rimanda per i dettagli, si è tenuto conto della presenza di tutte le aree non idonee presenti nel buffer di 10 km dagli aerogeneratori.

5.3 Vincolo idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923

Il vincolo idrogeologico è regolamentato dal Regio Decreto del 30 dicembre 1923 n. 3267 e dal successivo Regolamento di Attuazione del 16 maggio 1926 n. 1126. Lo scopo principale del suddetto vincolo è quello di preservare l'ambiente fisico: non è preclusivo della possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, ma mira alla tutela degli interessi pubblici ed alla prevenzione del danno pubblico.

In base ai dati messi a disposizione in modalità webgis dalla Regione Basilicata (<http://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis/?project=9A616EBE-2793-AFDA-AF4A-C5CC253A3BB4>) non si evidenziano interferenze con le opere in progetto. Ne consegue che, contestualmente alla procedura di Valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, non è necessario sottoporre il progetto in questione all'esame dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio per il rilascio del giudizio di compatibilità.




Figura 15: stralcio planimetrico con individuazione del vincolo idrogeologico

5.4 Aree protette

Con riferimento ai dati messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente (<https://www.minambiente.it/pagina/elenco-ufficiale-delle-aree-naturali-protette-0>) e dalla Regione Basilicata (<https://rsdi.regione.basilicata.it/>), **non si rilevano interferenze dirette con aree protette**. La più vicina è il Parco naturale regionale del “Fiume Ofanto” (Area EUAP 1195), posta in ogni caso a distanza superiore a 9.6 km in linea d’aria dall’area occupata dall’impianto.




Figura 16: distanza tra la posizione degli aerogeneratori e le aree protette EUAP

5.5 Aree Rete Natura 2000

Con riferimento ai dati messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente (<https://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie>) e dalla Regione Basilicata (<https://rsdi.regione.basilicata.it/>), **non si rilevano interferenze dirette con aree Rete natura 2000.**

I siti più prossimi risultano la ZSC/ZPS IT 9210201 Lago del Rendina, a circa 11 km in linea d’aria dal parco eolico, e la ZSC IT9150041 Valloni di Spinazzola, a circa 10 km in linea d’aria dal parco eolico in progetto.




Figura 17: distanza tra la posizione degli aerogeneratori e le ZPS o SIC/ZSC

5.6 Le aree I.B.A. - Important Birds Areas

Con riferimento ai dati messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente (<http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-di-scaricamento-wfs/>), **non si rilevano interferenze dirette con aree IBA.**

L’area I.B.A più prossima all’impianto è la 135 “Murge”, comunque ad una distanza in linea d’area di oltre 15.0 km.




Figura 18: distanza tra la posizione degli aerogeneratori e le Important Bird Area

5.7 Rete ecologica regionale

Con riferimento al sistema di rete ecologica regionale (Regione Basilicata, 2010), le opere in progetto non interferiscono con nodi primari e secondari, né con corridoi ecologici fluviali e terrestri. Nel buffer di 10 km dall'impianto si rileva la presenza di nodi secondari (sup. boscata in loc. Madonna del Bosco di Montemilone a circa 4 km ad est, il Boschetto di San Domenico a circa 10 km a sud ovest) e di tre corridoi fluviali (la Fiumara di Venosa a circa 2 km a sud ovest, il torrente Lampeggiano a 3.5 km a nord e il Torrente Loconcello a circa 7.5 km a nord est).

I predetti elementi non risultano interconnessi tra loro, almeno nel buffer di analisi, all'interno del quale, come meglio esplicitato nel quadro ambientale, la SS 655 "Bradanica" rappresenta una sorta di barriera che separa la parte centrale e nord orientale da quella sud occidentale.




Figura 19 – Stralcio della tavola D3 del Sistema Ecologico Funzionale Regionale (Regione Basilicata, 2009)

5.8 Pianificazione di Bacino Idrografico (PAI e PGRA)

L'area occupata dall'impianto ricade nell'ambito della competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede della Puglia (<https://www.adb.puglia.it/public/news.php>).

Dal punto di vista geomorfologico, nel PAI della Regione Puglia si identificano tre aree a diversa pericolosità (P.G.3, P.G.2 e P.G.1) in cui sono possibili:

- la realizzazione di opere a difesa attiva e passiva per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o la riduzione della pericolosità ivi compresa la realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo della stabilità del territorio e degli spostamenti superficiali e profondi

- gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, di miglioramento del patrimonio forestale, di rinaturalizzazione delle aree abbandonate dall'agricoltura, finalizzati a ridurre la pericolosità geomorfologica, ad incrementare la stabilità dei terreni e a ricostituire gli equilibri naturali, a condizione che non interferiscano negativamente con l'evoluzione dei processi di instabilità e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona
- gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

Oltre a quelli già elencati sopra:

- **nelle aree a pericolosità molto elevata (P.G.3)** sono ad esempio possibili interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti ad indagare e monitorare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati; interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
- **nelle aree a pericolosità elevata (P.G.2)** sono ad esempio consentiti gli ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, purché corredati da un adeguato studio geologico e geotecnico da cui risulti la compatibilità con le condizioni di pericolosità che gravano sull'area.
- **nelle aree a pericolosità media e moderata (P.G.1)** sono ad esempio permessi tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.

Dall'analisi della "Carta della Pericolosità" del Piano Stralcio per la difesa del rischio Idrogeologico dell'Autorità di Bacino competente attualmente vigente, il progetto in esame non risulta sottoposto a vincolo.

In base al Piano stralcio delle fasce fluviali attualmente vigente l'area oggetto di studio non interferisce con nessun corso d'acqua e non è interessata da aree perimetrale a rischio alluvioni con tempo di ritorno a 30, 200 e 500 anni.

La Direttiva 2007/60/CE individua il quadro dell'azione comunitaria per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione e per la predisposizione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni. Il d.lgs. 49/2010 ha recepito la Direttiva 2007/60/CE.

Le Mappe della pericolosità (art. 6 d.lgs. 49/2010) individuano le aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni in base ai dati conoscitivi disponibili all'atto della loro elaborazione secondo tre scenari di pericolosità idraulica:

- Alluvioni FREQUENTI - Elevata probabilità di accadimento: Tempo ritorno eventi alluvionali compreso tra 20 e 50 anni e Livello di Pericolosità P3;
- Alluvioni POCO FREQUENTI - Media probabilità di accadimento: Tempo ritorno eventi alluvionali compreso tra 100 e 200 anni e Livello di Pericolosità P2;

- Alluvioni RARE DI ESTREMA INTENSITÀ - Bassa probabilità di accadimento: Tempo ritorno eventi alluvionali maggiore di 200 anni fino a 500 anni e Livello di Pericolosità P1.

Il PGRA dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell', adottato ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 152/2006 con Del.1 del Comitato Istituzionale Integrato del 17.12.2015, è stato approvato dal Comitato Istituzionale Integrato in data 03.03.2016. Con l'emanazione del DPCM in data 27/10/2016 si è concluso il I ciclo di Gestione. Con Delibere 1 e 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20.12.2019

(<https://www.distrettoappenninomeridionale.it/index.php/ii-ciclo-2016-2021-menu/riesame-mappe-pericolosita-e-rischio-di-alluvione-adozione-misure-di-salvaguardia-menu>)

sono state rispettivamente aggiornate le mappe di pericolosità di alluvioni e approvate le misure di salvaguardia da applicarsi, nelle more dell'aggiornamento dei PAI, a tutte le aree non soggette ad alcuna specifica regolamentazione di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale. **Tra queste non vi sono aree interferenti con le opere pertanto non sono necessari adempimenti specifici.**




Figura 20: stralcio planimetrico con individuazione delle aree a rischio frane ed alluvione (PAI)



6 Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica

6.1 Piano regionale di tutela delle acque

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) della Regione Basilicata e le relative Norme Tecniche di Attuazione sono state adottate con dgr n. 1888 del 21 novembre 2008, tuttavia, ad oggi, l'iter di approvazione del Piano non è ancora concluso.

L'area di intervento rientra nel Bacino Idrografico del fiume Ofanto, attualmente gestito dall'Autorità di Bacino del Distretto Meridionale – ex Autorità di Bacino interregionale della Puglia.

Il Piano introduce il criterio di "**Area sensibile**" in relazione all'accadimento o al rischio potenziale di sviluppo di processi eutrofici nei corpi idrici che causano una degradazione qualitativa della risorsa. In particolare, definisce aree sensibili i laghi posti ad un'altitudine inferiore ad una quota di 1000 m sul livello del mare e aventi una superficie dello specchio liquido di almeno 0.3 km², i laghi naturali e artificiali, le traverse e i punti di prelievo delle fluenze libere, nonché i bacini drenanti da essi sottesi ricadenti nel territorio regionale.

Ai sensi dell'art. 11 delle NTA di Piano, sono aree sensibili, tra le altre "a) [omissis]; b) i laghi naturali e gli invasi artificiali di seguito elencati: [omissis]; d) i bacini drenanti dei laghi, degli invasi e delle derivazioni di cui al comma 1 lettere a), b) e c)". La delimitazione provvisoria di tali aree, indicata in prima istanza dal Piano, è riportata nella seguente figura.

Ai sensi del suddetto art. 11, "Gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali che recapitano in area sensibile, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per Azoto e Fosforo di cui ai successivi artt. 25 e 36 della presente norma attuativa". **Dal momento che il progetto in esame non prevede scarichi idrici, esso risulta compatibile con il PRTA.**

Inoltre, le aree interessate dal progetto in esame non sono comprese tra quelle classificate come aree sensibili.




Figura 21: Carta delle aree sensibili - PRTA

6.2 Piano Strutturale Provinciale di Potenza

Il Piano Strutturale Provinciale di Potenza (PSP-PZ) è stato approvato in data 27/11/2013 (<http://www.provincia.potenza.it/provincia/detail.jsp?otype=1501&id=140619>). Secondo la cartografia disponibile al link precedente, il territorio di Venosa e Montemilone rientra nell'ambito strategico del Vulture-Alto Bradano; più precisamente, il Comune di Venosa rientra nell'ambito dell'aggregazione comunale n.2 (che comprende anche Maschito), mentre il Comune di

Montemilone nell'ambito dell'aggregazione comunale n.1 (insieme a Lavello). Secondo la **tavola nr.34** concernente la "Indicazione dei regimi di intervento e strategie programmate", le opere rientrano nell'ambito dei seguenti regimi:

- **C3 – Conservazione finalizzata alla tutela dei caratteri di valore naturalistico-ambientale e alla valorizzazione perseguibile attraverso eventuali interventi di trasformazione e nuovo impianto nel rispetto del regime vincolistico.** Vi rientrano in particolare gli aerogeneratori VEN1, VEN3, MON6, la stazione utente e buona parte della stazione elettrica Terna, oltre a diversi tratti di cavidotto;
- **NI1 – Possibilità di realizzare interventi di nuovo impianto nel rispetto dei caratteri costitutivi del contesto, prevedendo la rimozione di eventuali condizioni di degrado.** Vi rientrano gli aerogeneratori VEN2, VEN4 e VEN5 e parte della stazione elettrica Terna, oltre ad diversi tratti di cavidotto.




Figura 22 – Stralcio della Tavola 34 del PSP-PZ (Provincia di Potenza, 2013)

In entrambi i casi, il PSP-PZ consente la realizzazione di nuovi manufatti, pur se tenendo conto – nel primo caso – del regime vincolistico e – nel secondo caso – dei caratteri costitutivi del contesto (valutati nel presente documento e nella sezione dedicata agli impatti paesaggistici). Inoltre, le NTA del PSP-PZ, all'art.59, rimandano ai piani urbanistici comunali la definizione delle condizioni per la modifica della destinazione dei suoli in area agricola, pur riferendosi esclusivamente ad interventi connessi con l'attività agricola; al comma 3 vi è comunque un'indicazione sui criteri localizzativi delle nuove attività agro-industriali, che vanno collocate privilegiando le aree contigue a stabilimenti preesistenti, a condizione che ne sia verificata l'adeguatezza delle infrastrutture e la compatibilità paesaggistica e ambientale. All'art.63, comma 1, lett.b, ed agli artt.64, 66 e 67 si accenna alla possibilità di disciplinare, da parte dei comuni, le modalità e le condizioni da rispettare per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. In particolare, l'art.67, comma 2, stabilisce che gli impianti non connessi all'attività agricola devono

essere ubicati in zone non agricole adeguatamente classificate dai piani urbanistici comunali (produttive o per impianti tecnologici) ovvero dovrà essere prevista una variante agli stessi. In proposito va evidenziato che, secondo quanto stabilito dall'art.12, comma 3, del d.lgs. 387/2003, "la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, [...] sono soggetti ad una autorizzazione unica, [...], che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico". Pertanto, **l'attuale destinazione urbanistica dei suoli non preclude il rilascio dell'autorizzazione.**

All'art. 65, nell'ambito del coordinamento della rete energetica, si accenna alla necessità di coinvolgere Enti locali e gestori di servizi pubblici e privati con lo scopo di definire politiche comuni per una gestione delle fonti energetiche, anche rinnovabili, a livello sub-provinciale. Infine, all'art.62 delle NTA, la Provincia di Potenza sottolinea la necessità di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione della rete di trasporto dell'energia elettrica, rendendo minimo l'impatto ambientale, sanitario e della sicurezza. Inoltre, lo stesso articolo, al comma 2, stabilisce che, in virtù del rilevante impatto paesistico connesso con la realizzazione di nuovi elettrodotti, i progetti delle nuove linee di trasporto sono soggetti ad un parere vincolante della Provincia, in funzione dei criteri di tutela paesistica del PSP, oltre che dei criteri del redigendo piano paesaggistico regionale. **Nel caso di specie le opere di connessione di competenza del Proponente saranno completamente interrate. Va inoltre considerato che si tratta di opere previste a ridosso di una stazione elettrica di futura realizzazione e, pertanto, da privilegiare (per analogia con i criteri localizzativi degli impianti agro-industriali).**

6.3 Lo strumento urbanistico dei comuni di Venosa e Montemilone

Attraverso l'analisi degli strumenti urbanistici di scala comunale emergono le relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale di scala locale.

Nello specifico, il comune di Venosa sarà interessato dall'installazione di cinque degli aerogeneratori totali (siglati VEN1, VEN2, VEN3, VEN4 e VEN5), con relative opere civili e di connessione, e dalla realizzazione di parte del cavidotto di interconnessione. Il comune di Montemilone, invece, ospiterà il sesto aerogeneratore (siglato MON6) e l'ultimo tratto del cavidotto, oltre alla Sottostazione Elettrica di Trasformazione (SET).

Il futuro parco eolico "Tre mani" sarà collegato alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) mediante la realizzazione di una nuova Sottostazione Elettrica di Trasformazione (SET) MT/AT nel territorio comunale di Montemilone, in prossimità della nuova stazione elettrica di trasformazione (SE) 150/380 kV denominata "Montemilone".

Per quanto riguarda il comune di Montemilone, sul sito web dell'Amministrazione comunale non sono disponibili gli elaborati del proprio strumento urbanistico, pur essendo specificatamente richiesto dalle vigenti disposizioni in tema di Trasparenza.

L'attuale **strumento urbanistico vigente del comune di Venosa** non analizza compiutamente le aree di progetto, ad ogni modo sono consentite sul territorio comunale regimi d'uso tecnico e tecnologico (TN). Nel caso in esame si fa riferimento a strutture tecnologiche e relativi impianti (TN1), ovvero distribuzione di fonti energetiche e relative cabine di trasformazione o trattamento. Dalla consultazione del regolamento edilizio ed in quello urbanistico, si evince che **non vi sono vincoli urbanistici escludenti il progetto in esame.**

Sulla base della classificazione dell'uso del suolo, **l'area in esame è destinata prevalentemente a seminativi a meno di un'area boscata, una adibita a culture erbacee da pieno**

campo a ciclo primaverile-estivo e un vigneto in viola. Come già sottolineato in precedenza, il cavidotto si sviluppa su viabilità esistente e quindi non interferisce né con l’area boscata né con il vigneto. Peraltro, nell’ultimo caso si nota un disallineamento tra la carta d’uso del suolo e l’ortofoto di riferimento dipesa dalle non del tutto eliminabili approssimazioni nel procedimento di georeferenziazione. Pertanto, l’uso del suolo del territorio in esame risulta compatibile con l’intervento in progetto.




Figura 23: Classificazione dell’Uso del Suolo comune di Venosa

Di seguito la legenda della carta dell’uso del suolo nel dettaglio:

Legenda

..... Limiti amministrativi comunali

Uso del suolo

- Zone Urbanizzate
- Seminativi
- Vigneti
- Frutteti
- Oliveti
- Pascolo
- Zone Boscate
- Zone aperte con vegetazione rada o assente
- Colture erbacee da pieno campo a ciclo primaverile estivo
- Sistemi colturali e particellari complessi
- Aree agricole con presenza di spazi naturali
- Corpi idrici

7 Conclusioni

Il sito di installazione ricade all'interno di territori destinati a seminativi dalla Carta dell'Uso del Suolo dello Strumento Urbanistico del territorio di Venosa, trattasi dunque di un'area potenzialmente idonea all'installazione del parco eolico proposto.

Inoltre, dall'esame degli strumenti programmatori e della normativa specifica riportati nei paragrafi precedenti e che sono serviti come base per l'analisi del Quadro di Riferimento Programmatico, è emerso che, dal punto di vista vincolistico, **le opere in progetto non interferiscono direttamente con alcuna delle seguenti categorie riservate**. In particolare, sono escluse da:

- **Beni culturali** (artt.10 e 45 d.lgs. 42/2004). Gli adeguamenti della viabilità di accesso all'area di cantiere non interferiscono con il Regio Tratturello Venosa – Ofanto, ma si sviluppano esclusivamente ai bordi dello stesso, senza alterare il tracciato, peraltro asfaltato. Inoltre, in questo punto, le opere sono temporanee e soggette a completo ripristino dello stato dei luoghi;
- **Beni paesaggistici** (artt.136 e 142 d.lgs. 42/2004), incluse le aree dei **Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta** (l.r. 3/90);
- **Aree tutelate per legge** (art.142, c.1, d.lgs. 42/2004).
- **Beni per la delimitazione di ulteriori contesti** (art.143 d.lgs. 42/2004);
- **Vincolo idrogeologico** (R.D. 3267/23);
- **Aree protette e/o Aree Rete Natura 2000** (l. 394/1991; Dir.92/43/CEE; Dir.2009/149/CE; D.P.R. 357/1997);
- **Important Bird Area** (Dir. 2009/149/CE);
- **Rete ecologica regionale;**
- **Aree a rischio secondo il vigente PAI e PGRA;**

Le attività di ricognizione condotte in ambito archeologico hanno evidenziato esclusivamente la sussistenza di un'area a rischio archeologico nei pressi della viabilità di accesso all'aerogeneratore VEN3, senza tuttavia incidervi negativamente. **La strada è peraltro già esistente, accatastata, ed è soggetta ad adeguamento funzionale dal lato opposto e, in maniera più evidente, solo in corrispondenza di una doppia curva nei pressi dell'aerogeneratore.**

Il sito di progetto, inoltre, non risulta:

- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- in aree dove l'instabilità generale del pendio e le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità dell'opera;
- in aree esondabili o alluvionabili.

Sono state rilevate alcune sovrapposizioni con aree classificate ai fini della l.r. 54/2015, tra cui:

- **Buffer di 3 km da Masseria Matinella – Veltri** (VEN5 e MON6, parte del cavidotto e la sottostazione);
- **Buffer di 3 km da Masseria Casone** (rilevata solo una piccola sovrapposizione tra il buffer e l'estremità della piazzola di montaggio di VEN1 e di parte del cavidotto);
- **Area rientrante nel c.d. Ager Venusinus** (citata dalla l.r. 54/2015 e non rientrante tra le aree di cui al d.lgs. 42/2004, art.142, comma 1, lett.m).

In riferimento alla l.r 54/2015, ed alle sovrapposizioni di cui sopra, si ribadisce che tali interferenze non costituiscono un motivo di preclusione a priori alla realizzazione dell'impianto



eolico, ma piuttosto andrebbero sottoposte ad eventuali prescrizioni per il corretto inserimento nel territorio della proposta progettuale in esame.

In ogni caso, ai fini della valutazione di impatto paesaggistico riportata nel quadro ambientale e nella relazione paesaggistica, si è tenuto conto di tutti i beni e le aree vincolate e/o non idonee presenti nel buffer di 10 km dall'impianto.